

Determina N. 96 del 20/02/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.**

**IL DIRETTORE AD INTERIM  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

**Premesso che:**

- l'Università degli studi del Piemonte Orientale, con nota del 16 ottobre 2025, prot. ASST n. 70888, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Silvia Piscitelli, medico iscritto alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in radiodiagnostica dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Silvia Piscitelli presso la suddetta struttura;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**Preso atto** che il direttore della SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Silvia Piscitelli la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi del Piemonte Orientale per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in radiodiagnostica;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi del Piemonte Orientale la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Silvia Piscitelli di attività formativa professionalizzante presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in radiodiagnostica del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE AD INTERIM  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Eleonora Zucchinali

## **ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA**

**VISTO** il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del D.l. n. 68/2015”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica Prof. Alessandro Stecco, per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018;

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dott. Francesco Locati, di seguito denominata “ASST”;

di seguito congiuntamente “Parti”

### **1. Oggetto dell’accordo**

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa del medico in formazione specialistica dott.ssa Silvia Piscitelli, presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 - Neuroradiologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un periodo di 3 mesi a partire dal 1 aprile 2026. Il tutor di riferimento è il dott. Giulio Pezzetti.

### **2. Premesse**

L’ASST dichiara di essere una struttura pubblica.

### **3. Dati del medico in formazione specialistica**

Dott.ssa Silvia Piscitelli iscritta al III anno della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

### **4. Modalità svolgimento tirocinio**

Periodo di svolgimento dal 1 aprile 2026 al 30 giugno 2026 presso la SC Radiologia diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia.

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio:

- Approfondire l’imaging avanzato in ambito neuroradiologico, con focus su RM e TC encefalo e colonna, in ambito di urgenza sia per pazienti pediatrici che adulti.

## **5. Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica**

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del d.lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture del ASST è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola di specializzazione

## **6. Copertura assicurativa**

L'ASST provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. 368/1999.

## **7. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza**

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio. A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

## **8. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'ASST.

Il medico competente dell'ASST ha la facoltà di ritenere congrui e accettare giudizi di idoneità in corso di validità emessi da altri Medici Competenti per mansioni analoghe.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento dell'eventuale giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST provvederà a fornire all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

## **9. Mensa e uniformi di servizio**

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispetti regolamenti aziendali.

## **10. Codice Etico e di Comportamento**

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice Etico e di Comportamento dell'Università emanato in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 240/2010, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013 pubblicato alla seguente pagina web: <https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta-etico> e dell'ASST consultabile al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/attigeneral/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

## **11. Durata**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del tirocinio.

La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

## **12. Imposta di bollo e registrazione**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Università degli studi del Piemonte Orientale  
Il direttore della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica  
prof. Alessandro Stecco

ASST Papa Giovanni XXIII  
Il direttore generale  
dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 90/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/02/2026

Il Direttore ad interim  
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---